

Deliberazione della Giunta Regionale 8 ottobre 2021, n. 16-3900

Espressione del parere regionale, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell'articolo 5 del Regolamento regionale n. 2/1998, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) "Robiola di Roccaverano".

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, al Titolo II, disciplina la protezione delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari;

il Regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato i Regolamenti (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari e (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, i quali hanno modificato il Regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

al Titolo V dello stesso Regolamento, l'articolo 53 "Modifica di un disciplinare", individua gli elementi necessari affinché la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione possa essere ritenuta ammissibile;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, all'articolo 10, definisce la procedura di modifica di un disciplinare;

il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 – Disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, all'articolo 13, sancisce, tra l'altro, che per la procedura di modifica del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP, si applica la procedura di registrazione stabilita dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11;

ai sensi dell'articolo 7 del suddetto Decreto, in particolare, le Regioni/Province autonome interessate trasmettono al Ministero il proprio parere in merito alle richieste di modifica.

Richiamati:

il Regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998, concernente le modalità di attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/1992 nel territorio della Regione Piemonte;

la D.G.R. n. 17-13048 del 19 luglio 2004 contenente le linee guida per l'applicazione del suddetto regolamento.

Dato atto che la sopra citata normativa regionale trova applicazione, per le parti ancora attuali, anche per le richieste di modifica di un disciplinare presentate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.

Richiamati inoltre:

l'articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), che ha istituito con compiti di consultazione il Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale, al fine di promuovere la partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica agricola e di sviluppo rurale;

la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 51-808, che ha definito i compiti e la composizione del Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale e ha istituito, quali sue articolazioni, i tavoli di filiera ed i tavoli tematici, tra i quali il Tavolo per la qualità agroalimentare,

demandando a successivo provvedimento dirigenziale il recepimento dei nominativi dei rispettivi componenti;

la determinazione dirigenziale 235/A1708B/2021 del 16 marzo 2021, con la quale il Responsabile del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità ha preso atto, per le finalità della suddetta deliberazione, dei nominativi dei componenti designati dai soggetti rappresentati nel Tavolo.

Richiamati altresì:

il Regolamento (CE) n. 1263 del 1^o luglio 1996 della Commissione, con il quale la Robiola di Roccaverano DOP è stata registrata a livello comunitario a norma dell'articolo 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992 (GUCE N. L 163/19 del 02.07.1996);

il Regolamento (UE) n. 217 del 1^o marzo 2011 della Commissione, con il quale è stata approvata una modifica non secondaria del disciplinare di produzione della Robiola di Roccaverano DOP;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 855 del 4 agosto 2014 della Commissione, con il quale è stata approvata una modifica minore del disciplinare di produzione della Robiola di Roccaverano DOP.

Preso atto che in data 24 giugno 2021 il Consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano (di seguito Consorzio), facendo seguito a quanto deliberato dalla propria Assemblea, ha presentato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alla Regione Piemonte, competente per territorio, formale istanza di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano".

Dato atto che:

come previsto dalla procedura istruttoria regionale di cui all'articolo 5 del Regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998, la proposta di modifica del disciplinare di produzione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 34, supplemento ordinario 1, del 26 agosto 2021;

è stata effettuata la consultazione telematica, conclusasi in data 24 settembre 2021, del Tavolo per la qualità agroalimentare, di cui alla sopra richiamata DD 235/A1708B/2021 del 16 marzo 2021.

Preso atto che, a seguito delle sopra menzionate fasi consultive, non sono pervenute osservazioni od opposizioni.

Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole all'istanza di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano" presentata dal Consorzio al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alla Regione Piemonte in data 24 giugno 2021.

Dato atto, infine, che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento, per quanto di competenza regionale, è agli atti del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità, della Direzione regionale Agricoltura e Cibo.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell'articolo 5 del Regolamento regionale 2/1998, alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano" che il Consorzio

per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano ha presentato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alla Regione Piemonte in data 24 giugno 2021;

- di demandare al Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità, della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)